



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Prot n. _____ del _____

Comunicazione trasmessa solo per
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art. 48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005.

- e p. c.
- Ai comuni costieri
 - Alle Capitanerie di Porto
 - Alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A.

Oggetto: DGR 40/13 del 06.07.2016 Indirizzi per la gestione della fascia costiera. Chiarimenti esplicativi.

Con l'approssimarsi della stagione balneare 2019, si ritiene necessario - anche in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute - richiamare alcuni contenuti *degli indirizzi operativi per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste (allegato 1)* adottati con la Deliberazione in oggetto, affinché possa essere tragguardato l'auspicato obiettivo della stessa deliberazione di *offrire modelli di corretto comportamento ambientale* proponendo nel contempo agli *enti locali flessibili soluzioni da adattare alla specificità dei luoghi e delle situazioni sociali ed economiche, e che siano pertanto un indispensabile strumento di prevenzione e sensibilizzazione.*

Gli indirizzi sopra richiamati sono scritti in coerenza con la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n. 8123/2006.

Giova ancora una volta sottolineare la premessa contenuta nell'*allegato 1*, secondo cui la posidonia sedimentata nei litorali, *quale parte integrante dell'ecosistema costiero, evita l'instaurarsi o il perpetrarsi di processi erosivi in spiaggia* rappresentando inoltre un *indicatore del buono stato di salute dell'habitat delle praterie di Posidonia.*

Allo stato attuale delle conoscenze è quindi preferibile il mantenimento in loco dei depositi litoranei di *Posidonia oceanica* al fine di favorire le dinamiche spontanee di adattamento tipiche dei sistemi costieri resilienti.

L'opzione di mantenimento in loco è l'unica ammissibile nei casi in cui, a causa del grave livello di erosione raggiunto dall'arenile, il deposito di posidonia arrivi fin sotto il livello del mare. In questi casi,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale enti locali e finanze

Direzione generale della difesa dell'ambiente

pur scavando, l'acqua affiora e non consente di asciugare la biomassa e di conseguenza di separarne la frazione sabbiosa.

Solo nel caso in cui si ritenga estremamente problematico, per motivazioni di carattere tecnico che oggettivamente ostacolano la fruibilità della spiaggia nella stagione estiva, mantenere in loco i banchi di posidonia, è possibile optare per lo spostamento e successivo riposizionamento degli accumuli o in casi estremi per il conferimento in impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, in conformità alle istruzioni procedurali ed operative contenute nell'*allegato 1* alla DGR.

Pertanto, soltanto dopo attenta valutazione tecnica e motivata delle condizioni presenti nell'unità di spiaggia considerata, è possibile per le Amministrazioni comunali scegliere tra le altre opzioni di gestione previste nell'*allegato 1*.

In questi casi i Comuni potranno avvalersi della procedura amministrativa semplificata adottata con la DGR 40/13 del 6.07.2016 che ha introdotto un importante snellimento del procedimento autorizzatorio, prevedendo una Comunicazione e una Attestazione di Responsabilità, riguardante il rispetto delle modalità operative indicate nello stesso *allegato 1* per l'opzione di "gestione scelta".

Inoltre, come specificato nella direttiva n. 25249 del 16.05.2017 sull'applicazione della stessa DGR, la comunicazione dovrà sempre essere accompagnata da una specifica relazione che, *per ciascuna delle opzioni prescelte per il singolo ambito di litorale, definisca e descriva analiticamente le tipologie di intervento e le modalità da seguire sia nella raccolta e stoccaggio della posidonia sia durante le preventive operazioni di pulizia.*

Questo a precisare che l'Amministrazione Comunale è responsabile della corretta applicazione delle indicazioni contenute nell'*allegato 1* o delle conseguenze derivanti, qualora queste indicazioni siano disattese.

Si richiamano quindi le Amministrazioni comunali in indirizzo all'osservanza responsabile delle indicazioni di seguito date, il rispetto delle quali costituisce condizione indispensabile per fruire della semplificazione del procedimento in deroga all'iter autorizzatorio.

Pertanto, tutte le attività operative non congruenti con le indicazioni dell'*allegato 1*) alla DGR 40/13 del 06.07.2016, dovranno essere opportunamente documentate nell'ambito di una specifica progettazione da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa vigente.

L'esperienza maturata nel corso delle precedenti annualità ha fatto emergere alcune criticità riguardanti, in particolare, la corretta interpretazione dei contenuti dell'*allegato 1* per i quali, con la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale enti locali e finanze

Direzione generale della difesa dell'ambiente

presente, si propongono i chiarimenti del caso, a vantaggio sia delle stesse Amministrazioni comunali interessate che del Corpo Forestale e di V. A. deputato ai controlli.

INDICAZIONI PROCEDURALI

La Comunicazione preventiva

Tale comunicazione, riportante l'opzione di gestione scelta, deve essere compilata dal Comune competente per territorio e non dai Concessionari anche se esecutori materiali delle operazioni di spostamento (rimozione e riposizionamento). La Comunicazione deve essere accompagnata da una Attestazione di Responsabilità circa il rispetto delle modalità operative previste per l'opzione scelta, riportate nell'*allegato 1* e da una relazione che, per ciascuna delle opzioni prescelte per il singolo ambito di litorale, definisca e descriva analiticamente le tipologie di intervento e le modalità da seguire sia nella raccolta e stoccaggio della posidonia sia durante le preventive operazioni di pulizia.

Chiunque, incaricato dell'esecuzione dei lavori, deve attenersi alle modalità operative indicate nella comunicazione dal Comune, anche per la spiaggia su cui insiste una concessione, rispettando le tempistiche indicate nell'*allegato 1*.

La Comunicazione successiva

Deve essere obbligatoriamente trasmessa al termine delle operazioni di movimentazione della Posidonia, dal responsabile delle attività di movimentazione della posidonia, Comune o Concessionario, rispettando le tempistiche indicate nell'*allegato 1*.

La Comunicazione di riposizionamento

Qualora si sia scelta l'opzione 1, ovvero spostamento e riposizionamento, al termine delle operazioni di riposizionamento della Posidonia, deve essere obbligatoriamente trasmesso il modulo predefinito dal responsabile delle attività di movimentazione, Comune o Concessionario, rispettando le tempistiche indicate nell'*allegato 1*.

La modulistica, già stata trasmessa a tutti i Comuni con la nota delle DDGG. EE.LL. e Ambiente n. 16609 del luglio 2018, sarà ritrasmessa in allegato alla presente aggiornata nei contenuti che devono essere obbligatoriamente rispettati. Sarà cura dei Comuni condividere i contenuti e gli allegati della presente circolare con i Concessionari.

Va evidenziato che tutte le comunicazioni successive e di riposizionamento, predisposte a cura dei Concessionari o dei Comuni, dovranno sempre fare riferimento alla comunicazione preventiva (riportando nell'apposito spazio predisposto, n. di protocollo e data) predisposta a cura del Comuni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale enti locali e finanze

Direzione generale della difesa dell'ambiente

INDICAZIONI OPERATIVE

Per quanto concerne le *Indicazioni operative* per la gestione, evidenziato che le attività di pulizia delle spiagge vanno sempre effettuate e nulla hanno a che vedere con la rimozione delle biomasse deposte dal mare nelle spiagge, si riportano di seguito gli elementi peculiari dell'*allegato 1* da rispettare per fruire dello snellimento procedurale consentito dalla DGR.

Periodi indicati per l'esecuzione delle operazioni di movimentazione.

Rimozione:	Primavera-estate fino a chiusura della stagione balneare [21 marzo - 31 ottobre].
riposizionamento in loco:	In autunno, dal termine della stagione balneare [31 ottobre - 21 dicembre]
Devono essere evitate:	Stagione invernale [22 dicembre - 21 marzo]

Modalità di spostamento

selezione e trasporto del materiale vegetale e cernita dei rifiuti di origine antropica	<p>È da preferirsi la raccolta con mezzi manuali.</p> <p>L'uso dei mezzi meccanici è consentito per i soli mezzi gommati di <u>opportune</u>¹ dimensioni.</p> <p>Sono esclusi i mezzi cingolati, di qualunque tipo.</p> <p>Non è consentito il transito sulle dune e sulle superfici vegetate della spiaggia.</p>
--	--

Individuazione e scelta del sito di accumulo temporaneo

Depositi in situ	<p>È possibile laddove la presenza del deposito non interferisca negativamente con i processi morfodinamici costieri e con le biocenosi presenti in spiaggia.</p>
Depositi ex situ	<p>È consentito solo nei casi in cui non sia possibile individuare un'area adeguata nella spiaggia su cui si effettua la movimentazione e va opportunamente argomentato.</p> <p>Prima di procedere allo spostamento, occorre procedere ad una preventiva grigliatura della posidonia al fine di limitare la sottrazione di sedimenti sabbiosi dalla spiaggia.</p> <p>Si sottolinea che la biomassa stoccata ex situ, solo se destinata nei termini previsti dall'<i>allegato 1</i> al riposizionamento nella spiaggia di origine, non è considerata rifiuto e non assoggettata alle norme in materia di recupero dei rifiuti.</p>

Caratteristiche realizzative e dimensionali del sito di accumulo temporaneo²

¹ L'impiego di mezzi meccanici che transitano in spiaggia (per movimentare i resti di *Posidonia oc.* o per effettuare le operazioni di pulizia degli arenili) in particolare quando a pieno carico, causano una compattazione dei sedimenti sabbiosi che costituiscono la spiaggia, riducendone significativamente la permeabilità e predisponendo i settori interessati dall'ondazione, anche ordinaria, alla erosione. Si deve tener ben presente quindi, che il grado di compattazione è correlato alla stazza dei mezzi meccanici utilizzati i quali dovranno essere scelti in relazione alla minor stazza possibile. Per le stesse ragioni, l'uso dei mezzi meccanici anche non in movimento, deve rispettare la battigia e il settore della spiaggia fino alla berma di tempesta interessato dall'ondazione.

² È importante che i siti individuati siano presidati e controllati affinché non siano impropriamente luogo di accumulo di rifiuti di varia natura.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale enti locali e finanze

Direzione generale della difesa dell'ambiente

Il sito dovrà essere:

1. delimitato da apposite strutture amovibili di contenimento³ che ne assicurino l'areazione ed evitino i cattivi odori;
2. protetto dalla dispersione eolica;
3. di dimensioni idonee per garantire spessori contenuti tali da evitare fenomeni di putrefazione.

Rimozione e smaltimento permanente

La scelta deve essere supportata da valutazioni di carattere tecnico (relazione) che dimostrano:

1. le difficoltà a procedere secondo le opzioni 0 e 1;
2. ragioni di igiene pubblica in aree fortemente antropizzate e inserite in contesti urbani fruibili dalla cittadinanza

In questi casi il materiale da conferire in discarica dovrà essere sottoposto agli accertamenti analitici previsti dal D.M. 27 settembre 2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

Resta inteso che le comunicazioni ad oggi pervenute, anche qualora non siano state compilate dalle Amministrazioni comunali e utilizzando la modulistica resa disponibile in precedenza, saranno comunque prese in carico dagli uffici competenti.

Con l'auspicio che gli intendimenti dell'*allegato 1)* alla DGR 40/13 del 06.07.2016, siano stati resi più chiari dalla presente, si porgono cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonella Giglio

Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Zinzula

³ Con pali infissi nel terreno e reti o teli ad aria passante